

REGOLAMENTO GENERALE DEL PLEBISCITO DIGITALE

DEL 16-21 MARZO 2014

Schema di Delibera di Giunta Comunale

Inviato e proposto all'approvazione di tutti i Comuni del Veneto

**OGGETTO: INDIZIONE DEL PLEBISCITO COMUNALE DIGITALE
SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

si rende necessario ed urgente deliberare sul tema in oggetto per dare attuazione alle istanze provenienti in modo sempre più forte dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese del nostro Comune, come di tutti i Comuni del Veneto.

Preso atto

delle difficoltà emerse in sede di Consiglio Regionale del Veneto per l'approvazione del progetto di legge regionale n. 342 del 2 aprile 2013 per l'indizione del referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto, a seguito e come concreta attuazione all'approvazione della Risoluzione del Consiglio Regionale del Veneto n. 44 del 28 novembre 2012, nonché per acclarare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, si rende ora concreta la possibilità di attuare una consultazione popolare tra i cittadini del nostro Comune, nella piena legittimità derivante dal diritto internazionale e nel rispetto del diritto interno dello stato.

Ricordato che

Il Popolo Veneto è una realtà storica millenaria, viva e attuale giuridicamente organizzata in modo sovrano dal 697 al 1797, in un preciso ambito territoriale dove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà; il Popolo Veneto è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia";

E' nella facoltà del Popolo Veneto invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche dal diritto

internazionale) - dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866.

Recentemente, con un percorso pacifico, legale e democratico, movimenti politici e sociali veneti hanno promosso misure di trasformazione del quadro politico e giuridico. Gli ostacoli interposti da parte delle istituzioni dello Stato Italiano alla richiesta di maggiore autonomia hanno creato le premesse per una evoluzione della volontà di autodeterminazione che oggi si esprime con totale chiarezza sotto il profilo politico, di competenze, finanziario, sociale, culturale e linguistico.

Trattati Europei proteggono espressamente i diritti dei popoli, l'esercizio dei diritti di cittadinanza e l'approfondimento democratico come principio; altri Popoli europei (Catalani, Scozzesi) stanno percorrendo la stessa via pacifica, legale e democratica verso l'indipendenza e nel 2014 saranno chiamati dai rispettivi governi al referendum per decidere della loro indipendenza.

Rilevato che

Ogni decisione delle Istituzioni Venete deve rispondere alla volontà del Popolo che esse rappresentano, sì che non sono ipotizzabili decisioni che contrastino con la volontà di quel Popolo, volontà che deve necessariamente essere conosciuta ed interpretata al di là di ogni ragionevole dubbio.

La Corte internazionale di Giustizia, nel suo parere consultivo del 22 luglio 2010 in tema di "conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo", ha chiarito che come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell'ambito della "cornice costituzionale" ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell'amministrazione provvisoria [cfr. paragrafo 105].

La Corte ha altresì precisato che nel caso di specie, non appare accettabile la tesi secondo cui la risoluzione 1244 contenga un divieto di dichiarare l'indipendenza vincolante nei confronti degli autori della dichiarazione di indipendenza; né un tale divieto può essere ricavato dal testo della risoluzione, considerato alla luce del contesto e tenendo conto del suo oggetto e scopo. Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell'ordinamento giuridico all'interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità [cfr. paragrafi 114 e 121].

Invero la “questione indipendenza” è stata sollevata nel 2012 attraverso la raccolta di firme dei cittadini veneti e l’avvio di consultazioni con le Istituzioni Venete. E’ pertanto necessario che la volontà popolare sia accertata mediante un referendum di carattere consultivo.

A ciò si aggiunga anche un ulteriore ordine di considerazioni.

La questione va ad incidere anche su un aspetto estremamente delicato, quello della libertà di manifestazione del pensiero tutelata ad ogni livello e da ogni ordinamento giuridico democratico.

Mai deve essere vietato chiedere che la cittadinanza esprima la propria volontà, essendo questa espressione estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, a sua volta parte integrante della libertà politica.

Considerato che:

La votazione elettronica (nota anche come e-voting e comprendente il voto in linea) è uno dei diversi metodi basati sulle tecnologie elettroniche ed informatiche, sia per esprimere il voto, sia per il conteggio delle preferenze. La votazione elettronica può essere effettuata presso postazioni dedicate, per mezzo di Internet, per telefono, per mezzo di schede perforate, sistemi a scansione ottica o sistemi informatici.

In ambito privato, nel 2007 la Commissione Europea ha varato la Direttiva 2007/36/CE (anche nota come Shareholders Rights Directive o ShRD) che consente l’esercizio del diritto di partecipazione e voto remoto nel corso delle assemblee degli azionisti (cfr. art. 8 c.1 lett. c). Questa direttiva ha concesso alle associazioni di azionariato critico e alle associazioni di rappresentanza degli azionisti di avvalersi del voto via Internet e di farlo conoscere come nuovo strumento di partecipazione alle decisioni ed espressione della volontà dei soci.

I sistemi di Internet voting sono utilizzati in molte nazioni moderne, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico. Negli Stati Uniti d’America, Regno Unito e in particolare in Estonia, il voto via Internet è stato utilizzato anche nelle elezioni politiche e nei referendum. In Svizzera i referendum locali via Internet sono una pratica ormai consolidata, i votanti ricevono la password per accedere alla scheda elettorale, per mezzo del servizio postale. In Estonia molti elettori, se preferiscono, possono votare via Internet sia alle elezioni locali, sia parlamentari.

In linea generale il voto tramite Internet si inserisce nella piena legittimità internazionale, considerato l’ormai consistente numero di Paesi che lo hanno adottato.

Per quanto riguarda le elezioni politiche e i referendum in Italia, la mancanza di una normativa in materia permette di affrontare una sperimentazione di voto elettronico su un tema che attiene alla libera espressione, senza entrare in contrasto con il diritto

interno e quindi oltrepassando i problemi procedurali che finora hanno impedito al Consiglio Regionale del Veneto di approvare il progetto di legge regionale 342 del 2013 del 2 aprile 2013 sull'indizione di un referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto.

Atteso infine che:

- ✓ la libertà di espressione dei membri di un ordinamento democratico costituisce il fondamento stesso della democrazia;
- ✓ non si rinvencono limiti contenutistici a tale libertà di espressione del pensiero da parte del cittadino, come lo stesso ordinamento italiano assicura con il novellato art. 283 c.p. che legittima la condotta di chi, con atto non violento *“commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo”* ovvero con il novellato l'art. 241 c.p., il quale prevede che chiunque possa compiere legittimamente *“atti non violenti diretti ed idonei a ... menomare ... l'unità dello Stato”*;
- ✓ non si vede perché tale libertà di espressione garantita anche per questi temi specifici per il singolo cittadino non possa essere per un insieme di cittadini.

Tutto ciò premesso, rilevata la gravità, decisività e urgenza della attuale situazione storica, riassunta nelle premesse del presente documento, dopo ampio dibattito

DELIBERA

di approvare la presente delibera di seguito estesa avente ad oggetto l'indizione di un Plebiscito Comunale Digitale sul seguente quesito: *“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica Federale Indipendente e sovrana? Si – No”* e sulla nomina di una delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze derivanti dall'eventuale prevalenza dei Si nel Plebiscito Comunale Digitale.

Si allega copia del Progetto di delibera citato.

**INDIZIONE DEL PLEBISCITO COMUNALE DIGITALE
SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO**

Articolo 1

Si definisce Plebiscito Comunale Digitale una libera consultazione popolare tra i cittadini del Comune svolta tramite la rete internet su un quesito che riguarda il proprio futuro e secondo le modalità di seguito descritte.

Si definisce piattaforma internet il sistema di registrazione del voto elettronico.

Articolo 2

Il Comune approva l'indizione di un Plebiscito Comunale Digitale per conoscere la volontà degli elettori del Comune sul seguente quesito: **“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica Federale indipendente e sovrana? Si o no?”**.

Articolo 3

In seguito all'espressione della propria volontà sul quesito riportato all'art. 2, gli elettori potranno inoltre esprimere una unica preferenza in merito alla nomina di una delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze derivanti da un'eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Comunale Digitale.

Articolo 4

Il Plebiscito Comunale Digitale sarà celebrato contemporaneamente in tutti i Comuni del Veneto che approveranno analoga iniziativa.

Articolo 5

Hanno diritto di voto tutti i cittadini del Comune che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune compreso nel territorio Veneto entro 60 giorni prima dello svolgimento del Plebiscito.

Articolo 6.

Le operazioni di voto si terranno il giorno domenica 16 marzo 2014 dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2014 dalle ore 9 alle ore 18, o in altra data concordata tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'iniziativa, esclusivamente attraverso operazione di voto elettronico per tramite di opportuna piattaforma internet che validerà l'identità dell'avente diritto tramite apposizione di firma elettronica qualificata.

Le operazioni di voto digitale potranno tenersi direttamente tramite computer personale, o smartphone con applicazioni dedicate a disposizione degli elettori che si autenticeranno nelle forme previste dall'art. 6.

Al fine di permettere l'espressione della volontà da parte di cittadini non provvisti di computer personale, oppure non in grado di esprimere il voto in modo autonomo, il Comune metterà a disposizione dei cittadini durante le operazioni di voto una postazione con computer connesso ad internet, nella quale i cittadini potranno recarsi per esprimere il proprio voto.

Articolo 7

La piattaforma internet utilizzata per l'espressione del voto sarà messa a disposizione dal Comitato Referendario Plebiscito2013, che la metterà a disposizione del Comune e dei cittadini senza alcun onere a carico del Comune.

Il Comune potrà nominare un proprio incaricato che potrà avere accesso alla piattaforma per verificare il corretto andamento delle operazioni di voto, al controllo dei codici sorgenti depositati della piattaforma Internet e la verifica degli stessi in qualsiasi istante.

Articolo 8

A sensi dell'art. 177, co. 5 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sarà concessa a titolo gratuito copia integrale delle liste elettorali del Comune al Comitato Referendario Plebiscito2013 per il caricamento dei dati nella piattaforma internet di cui all'art. 8. Tali dati saranno utilizzati dal Comitato Referendario Plebiscito2013 nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196.

Articolo 9

La Piattaforma software utilizzata, in modalità totalmente automatica e non manipolabile, gestirà le operazioni di voto durante tutto il periodo indicato all'art. 5.

La Piattaforma gestirà il voto espresso tramite sito internet, applicazioni web e applicazioni per smartphone, con le seguenti modalità:

- ✓ apposizione di firma elettronica qualificata dell'elettore;
- ✓ verifica dell'identità dell'elettore;
- ✓ registrazione in forma anonima e criptata delle seguenti espressioni di voto:
 - espressione del voto Sì oppure No nel Plebiscito Digitale Comunale;
 - indicazione della preferenza in merito alla nomina di una delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze derivanti da un'eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Comunale Digitale;
 - l'indicazione della preferenza succitata avviene tramite indicazione del nominativo prescelto tra tutti i candidati disponibili.
- ✓ registrazione finale del Log di ciascuna operazioni di voto.

Articolo 10

Attraverso la medesima piattaforma internet ed entro il termine della mezzanotte di quindici giorni prima della data in cui si terrà il Plebiscito Comunale Digitale, ogni cittadino veneto residente che gode di diritto elettorale passivo e non ricopre cariche elettive o di nomina politica presso alcuna istituzione italiana potrà presentare la propria candidatura ad essere nominato nella delegazione di dieci cittadini veneti

chiamati a rappresentare le istanze derivanti dall'eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Comunale Digitale.

Articolo 11

Saranno quindi nominati a far parte delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze derivanti dall'eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Comunale Digitale, i dieci candidati che avranno ottenuto più preferenze nella votazione di cui all'art. 9.

Articolo 12

Il candidato che avrà ottenuto più preferenze nella votazione di cui all'art. 9, sarà nominato coordinatore della delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze derivanti dall'eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Comunale Digitale.

Egli sarà responsabile della convocazione delle riunioni di detta delegazione, che sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Con separata votazione la delibera è dichiarata immediatamente efficace.